

## 1. Titolo della manifestazione e date di svolgimento

**BEAUTY FORUM SWISS 2009 – Fiera specializzata internazionale della cosmetica**  
Sabato 07 marzo e domenica 08 marzo 2009

## 2. Organizzatore

Health and Beauty Marketing Swiss GmbH  
Casella postale 6736, Zingentorstrasse 1A  
CH-6000 Lucerna 6  
Telefono: +41-(0)41 417 07 70  
Fax: +41-(0)41- 417 07 71  
E-mail: info@health-and-beauty.ch  
www.health-and-beauty.ch  
www.beauty-fairs.ch

## 3. Luogo di svolgimento della manifestazione

MCH Fiera Svizzera (Zurigo) SA  
Centro fieristico di Zurigo  
Wallisellenstrasse 49, CH-8050 Zurigo

## 4. Durata e orari di apertura

Orari di apertura della fiera per gli addetti ai lavori (pubblico professionale)

- Sabato 07 marzo:  
dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- Domenica 08 marzo:  
dalle ore 09:00 alle ore 18:00

## 5. Elenco dei prodotti

- Accessori
- Cosmetica apparativa
- Equipaggiamento
- Abbigliamento professionale
- Apparecchi abbronzanti
- Bigiotteria
- Cosmetica decorativa
- Arredi
- Macchine per il fitness
- Specializzazione
- Prodotti per la pedicure
- Apparecchi per la pedicure
- Cura dei capelli/Apparecchi per la cura dei capelli
- Arredi per cabine
- Cura del corpo
- Arredamento di negozi
- Cura delle unghie
- Nail-Design
- Profumi
- Make-up permanente
- Cosmetica curativa
- Corsi
- Cosmetica solare
- Apparecchi tecnici
- Associazioni
- Case editrici
- Apparecchi per il benessere
- Pubblicità

## 6. Costi di partecipazione / Dimensioni minime dello stand

Per la BEAUTY FORUM SWISS 2009 sono in vigore le seguenti tariffe:

- Stand di fila (1 lato aperto):  
CHF 237.- (IVA escl.) al m<sup>2</sup>
- Stand d'angolo (2 lati aperti):  
CHF 241.- (IVA escl.) al m<sup>2</sup>
- Stand di testa (3 lati aperti):  
CHF 247.- (IVA escl.) al m<sup>2</sup>
- Stand a blocco (4 lati aperti):  
CHF 251.- (IVA escl.) al m<sup>2</sup>

I prezzi si intendono per metro quadro di superficie (senza la struttura dello stand, le pareti divisorie, l'arredamento ecc.) e sulla base di questi prezzi si può calcolare il prezzo di partecipazione.

Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 15 giugno 2008 verrà applicato uno sconto del 10% sui prezzi al metro quadro sopra indicati.

- Tassa di iscrizione vincolante:  
CHF 395.- (IVA escl.)
- Tariffa di partecipazione per ogni espositore secondario:  
CHF 500.- (IVA escl.)

Ogni frazione di metro quadro viene calcolata come un metro quadro intero, tutte le superfici non rettangolari vengono calcolate integrandole come se fossero rettangolari. Le sporgenze, i pilastri, le colonne e le superfici occupate da installazioni sono parte integrante della superficie dello stand.

I prezzi dei servizi aggiuntivi sono quelli riportati sul modulo d'ordine contenuto nelle brochure di servizio «Werbung & Kommunikation» (Pubblicità & Comunicazione) e «Technik» (Tecnica). Queste brochure verranno inviate agli espositori dopo la conferma della partecipazione.

Dimensioni minime dello stand

La dimensione minima di uno stand è di 12 m<sup>2</sup>. Vengono affittate superfici inferiori solo se risultanti obbligatoriamente dalla pianificazione.

## 7. Tessere per gli espositori

Ogni espositore riceve per uno stand fino a 15 m<sup>2</sup> tre tessere per espositori gratuite. Per ogni ulteriore superficie di 10 m<sup>2</sup> o frazione viene messa a disposizione un'ulteriore tessera gratuita, fino ad un massimo di 20 tessere per espositori complessive. Ogni espositore secondario riceve in aggiunta due tessere per espositori gratuite. Condizione per ricevere le tessere è il pagamento della quota di partecipazione entro il termine previsto. Gli espositori possono richiedere per iscritto ulteriori tessere che verranno loro fatturate.

Le tessere per gli espositori sono destinate esclusivamente agli espositori, al loro personale presente allo stand e ad altre persone incaricate. In caso di abusi la tessera verrà ritirata senza alcuna compensazione.

## 8. Iscrizione

### 8.1 Espositore principale

Le persone, le ditte e le organizzazioni che desiderano partecipare alla BEAUTY FORUM SWISS 2009 in qualità di espositori principali devono iscriversi utilizzando l'apposito modulo ufficiale. Il modulo di iscrizione deve essere correttamente compilato, firmato con valore legale e consegnato entro il termine previsto. L'iscrizione non dà diritto all'ammissione alla fiera. Ugualmente il fatto di essere stati ammessi una o più volte non dà alcun diritto ad essere automaticamente ammessi o all'assegnazione dello stesso stand avuto in una precedente edizione della fiera.

### 8.2. Espositori secondari (co-espositori)

Per espositori secondari o co-espositori si intendono persone, ditte e organizzazioni che siano presenti allo stand di un'altra persona, ditta o organizzazione in una qualsiasi forma, ad esempio tramite insegne, oggetti, prospetti o presenza di persona. I co-espositori devono essere iscritti dall'espositore principale tramite l'apposito modulo. La quota di partecipazione di CHF 500.- per ogni co-espositore/espositore secondario verrà fatturata all'espositore principale. I rappresentanti di aziende non sono ammessi come espositori secondari.

L'accoglimento di un espositore secondario senza l'autorizzazione dell'organizzatore dà diritto a quest'ultimo di risolvere il contratto con l'espositore principale con decorrenza im-

mediata. L'organizzatore può inoltre disporre lo smantellamento dello stand a spese dell'espositore principale. L'espositore principale non ha per questo diritto ad alcun risarcimento danni o rimborso.

I rappresentanti di apparecchi, macchinari o altri prodotti aggiuntivi necessari per la dimostrazione dell'offerta di merci di un espositore ma che non vengono offerti alla fiera non si considerano espositori secondari.

Gli espositori secondari vengono inseriti nel catalogo con il loro indirizzo completo a condizione che sia stata pagata la quota di partecipazione e che sia stata inoltrata la documentazione entro il termine previsto.

L'organizzatore può approvare stand comuni di grandi dimensioni se si inseriscono correttamente nell'articolazione professionale della fiera. Se uno stand viene assegnato a due o più ditte in comune, ognuna delle ditte risponde in solido nei confronti dell'organizzatore. Le ditte che espongono in comune al momento dell'iscrizione devono nominare uno degli espositori come loro rappresentante.

Allo stand non è consentito fare pubblicità a prodotti, beni e ditte che non siano stati indicati dall'espositore nel modulo di iscrizione.

## 9. Accettazione delle condizioni

Con la firma apposta sul modulo di iscrizione alla fiera specializzata BEAUTY FORUM SWISS 2009 l'espositore accetta il regolamento per gli espositori come vincolante per sé, per il suo personale e per gli incaricati. Il regolamento per gli espositori è visualizzabile sul sito [www.beauty-fairs.ch](http://www.beauty-fairs.ch) e costituisce parte integrante del contratto.

Se l'espositore non comunica nulla in altro senso all'organizzatore, l'espositore si dichiara al contempo d'accordo che l'organizzatore resp. una ditta da esso incaricata gestisca i suoi dati personali e quelli della sua ditta per gli scopi inerenti la fornitura di servizi connessi alla partecipazione alla fiera e che li comunichi ad un partner contrattuale dell'organizzatore.

## 10. Requisiti per l'ammissione

L'organizzatore decide autonomamente e in modo insindacabile in merito all'ammissione di persone, ditte, organizzazioni e beni. Le risposte negative non necessitano di motivazione. Non vengono riconosciute pretese avanzate dagli espositori o da terzi in seguito all'ammissione o al rifiuto di persone, ditte, organizzazioni o beni. Determinante ai fini dell'ammissione di beni e merci da esporre è l'elenco dei prodotti riportato al punto 5. In linea di principio è consentito esporre solo i beni e le merci iscritti secondo il suddetto elenco dei prodotti. L'organizzatore può richiedere descrizioni dettagliate e prospetti dei beni iscritti. I beni e le merci non iscritti e non ammessi non possono essere esposti e l'organizzatore si riserva il diritto di rimuovere tali beni e merci a spese dell'espositore. L'organizzatore ha il diritto di operare una limitazione della superficie espositiva richiesta e dei beni o merci iscritti.

I desideri relativi all'ubicazione dello stand verranno presi in considerazione per quanto possibile, ma non vengono riconosciuti come condizione per la partecipazione. Anche eventuali richieste di esclusione della concorrenza non possono essere accettate come condizione per la partecipazione.

L'organizzatore può rifiutare l'ammissione di espositori se non sono stati onorati eventuali impegni finanziari nei confronti dell'organizzatore resp. di altre società del Gruppo Health and Beauty. L'organizzatore ha inoltre il diritto di

revocare un'ammissione già concessa se si scopre che è stata concessa sulla base di dati o requisiti falsi oppure che i requisiti per l'ammissione non sussistono più.

## 11. Assegnazione delle superfici e della posizione dello stand

Una volta che l'espositore ha soddisfatto tutti i requisiti per l'ammissione, l'organizzatore effettua l'assegnazione dell'area per lo stand e dell'ubicazione. Sulla base della superficie richiesta dall'espositore l'organizzatore stila un piano delle ubicazioni nel quale è visibile lo stand assegnato. I desideri dell'espositore in merito all'ubicazione dello stand non sono vincolanti. Se necessario sulla base del sistema di assegnazione delle ubicazioni e dell'aspetto complessivo della fiera, l'organizzatore ha il diritto di assegnare uno stand di dimensioni e forma che si discostino in misura accettabile da quelle richieste dall'espositore. L'assegnazione dello stand verrà comunicata all'espositore per iscritto allegando il piano delle ubicazioni (per gli espositori secondari la comunicazione avviene tramite l'espositore principale).

Eventuali ricorsi contro l'assegnazione dello stand effettuata devono essere presentati all'organizzatore, indicandone le motivazioni, per iscritto entro 7 giorni dalla data di invio del piano delle ubicazioni, in caso contrario l'assegnazione dello stand si intende accettata. L'organizzatore decide in modo definitivo in merito ai ricorsi contro l'assegnazione dello stand di norma entro 2 settimane dal ricevimento. Solo dopo l'assegnazione definitiva dello stand l'espositore riceverà una conferma in seguito alla quale il contratto viene in essere in tutte le sue parti.

L'organizzatore ha comunque il diritto di assegnare all'espositore un'altra superficie per lo stand o un'altra ubicazione, anche diverse da quelle già confermate, come pure di spostare o chiudere entrate o uscite dei locali. L'eventuale differenza di importo della quota di partecipazione risultante da tali cambiamenti verrà accreditata resp. addebitata all'espositore in fattura. Nel caso un tale cambiamento comprometta gli interessi dell'espositore in misura non accettabile, l'espositore può recedere dal contratto avendo diritto al rimborso dei pagamenti già effettuati. E' esclusa qualsiasi altra pretesa. L'organizzatore non risponde nei confronti dell'espositore di eventuali conseguenze derivanti dalla posizione del suo stand o dall'ambiente circostante.

## 12. Condizioni di pagamento

I prezzi per lo stand, i supplementi e gli sconti sono indicati nel modulo d'ordine e al punto 6 del regolamento per gli espositori.

### 12.1 Tassa di iscrizione

Con la presentazione del modulo di iscrizione firmato con valore legale all'espositore viene fatturata la tassa di iscrizione di CHF 395.- (IVA escl.). La tassa di iscrizione deve essere pagata indipendentemente dal fatto che l'espositore venga ammesso dall'organizzatore a partecipare alla fiera oppure no. Anche in caso di ritiro dell'iscrizione da parte dell'espositore prima che avvenga la conferma definitiva del contratto la tassa di iscrizione è comunque dovuta.

### 12.2 Fattura per la partecipazione alla fiera

La fattura relativa alla partecipazione alla fiera verrà inviata all'espositore dopo l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'offerta di collocazione dello stand sottopostagli dall'organizzatore (vedi punto 11).

Tutti gli importi fatturati dall'organizzatore sono esigibili alla scadenza di pagamento indicata. Non vengono concessi sconti. Qualora le fatture

vengano inviate a terzi su indicazione dell'espositore quest'ultimo resta comunque il debitore.

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento o di pagamento parziale l'organizzatore ha il diritto di recedere dal contratto e di disporre dell'intera superficie in altro modo.

L'organizzatore ha il diritto di ritenzione (art. 895 CCS) sull'attrezzatura per lo stand e i beni per la fiera dell'espositore già introdotti nei padiglioni. Qualora il pagamento non avvenga entro il termine previsto l'organizzatore può realizzare gli oggetti ritenuti secondo le disposizioni in materia di pegno manuale (art. 898 comma 1 e art. 891 segg. CCS).

### 13. Recesso dal contratto

#### 13.1 Rinuncia alla partecipazione

Il ritiro dell'iscrizione da parte dell'espositore è possibile solo fino all'ammissione definitiva (conferma di partecipazione da parte dell'organizzatore), la tassa di iscrizione è comunque dovuta (vedi punto 6).

Se l'espositore rinuncia a partecipare dopo la conferma del contratto da parte dell'organizzatore risponde – fatto salvo quanto previsto al punto 10 – dell'intero costo della superficie per lo stand e dei costi accessori sostenuti. Se l'organizzatore riesce ad affittare ad altri la superficie per lo stand divenuta libera senza danni e nel rispetto dei requisiti per l'ammissione, l'espositore che recede dal contratto è tenuto al pagamento di un indennizzo pari al 25% del costo della superficie dello stand prenotata, in aggiunta ai costi accessori sostenuti dall'organizzatore e alla tassa di iscrizione. Se la superficie dello stand viene riaffittata solo in parte l'espositore che recede risponde al 100% per la superficie che non è stata riaffittata. Se il recesso avviene solo 30 giorni prima dell'inizio della fiera l'espositore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo della superficie prenotata e dei costi accessori sostenuti dall'organizzatore, indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno trovare un altro espositore. Anche nel caso in cui la superficie venga occupata totalmente o in parte da un altro espositore già collocato (ricollocazione da parte dell'organizzatore), l'espositore che recede risponde comunque dell'intero ammontare dei costi della superficie prenotata e dei costi accessori sostenuti dall'organizzatore incl. le tariffe di partecipazione di eventuali co-espositori. L'organizzatore può disporre liberamente degli stand che non siano stati occupati entro al massimo 2 ore dall'inizio della fiera. Il diritto dell'espositore al proprio stand in tal caso decade. L'espositore risponde tuttavia per intero del costo della superficie per lo stand e dei costi accessori sostenuti dall'organizzatore. E' fatto salvo l'addebito degli eventuali costi derivanti dalla mancata occupazione dello stand.

In caso di ritiro o mancata partecipazione dell'espositore principale il contratto si intende risolto anche nei confronti dei co-espositori e delle altre aziende rappresentate. In caso di mancata partecipazione di un espositore secondario la relativa tariffa di partecipazione è comunque dovuta.

#### 13.2 Riduzione della superficie dello stand confermata

Se un espositore riduce la superficie per lo stand prenotata dopo il ricevimento della conferma del contratto, continua a rispondere del costo totale della superficie prenotata e dei relativi costi accessori sostenuti dall'organizzatore. Se l'organizzatore riesce a riaffittare la superficie divenuta libera ad un espositore non ancora iscritto al momento della riduzione, l'espositore che ha effettuato la riduzione deve pagare un indennizzo per i costi amministrativi di CHF 500.-.

#### 13.3 Fallimento e procedura di concordato

Se all'espositore viene conminato il fallimento (art. 159 LEF) o se l'espositore stesso richiede l'apertura della procedura di concordato (art. 293 LEF) l'organizzatore ha il diritto di rescindere il contratto senza alcun preavviso. La tassa di iscrizione e gli importi fatturati già pagati non

vengono rimborsati, le fatture in sospeso ed i costi per i servizi già forniti restano dovuti. La cominatoria di fallimento e l'apertura di una procedura di concordato devono essere immediatamente comunicati all'organizzatore.

### 14. Merci esposte / Regolamentazione della vendita

Le merci o i servizi non indicati nell'ammissione non possono essere né esposti, né offerti o distribuiti. I beni non ammessi possono essere rimossi dall'organizzatore a spese dell'espositore. Per il resto valgono le disposizioni di legge (in particolare la Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSL), nonché l'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)).

### 15. Catalogo della fiera e del congresso

L'organizzatore pubblica un catalogo della fiera e del congresso. L'organizzatore, o un terzo da esso incaricato, provvederà ad informare tempestivamente gli espositori in merito alle possibilità di inserimento nel catalogo e di pubblicare annunci. Il risarcimento del danno per inserimenti errati, incompleti od omessi è dovuto solo in caso di intenzione illecita o colpa grave da parte dell'organizzatore (art. 100 comma 1 CO). L'espositore è responsabile del contenuto delle inserzioni e dei danni derivanti.

### 16. Pubblicità allo stand, nei padiglioni della fiera e nell'area della fiera

I beni, le merci, gli stampati e gli strumenti pubblicitari possono essere esposti esclusivamente all'interno dello stand affittato, non possono invece essere distribuiti nei corridoi dei padiglioni o nell'area della fiera. Per quanto concerne la pubblicità fuori dallo stand si rinvia all'offerta di servizi dell'organizzatore (brochure di servizio «Werbung & Kommunikation» (Pubblicità & Comunicazione)).

Agli espositori è consentito fare pubblicità esclusivamente in relazione alla fiera, senza violare le norme di legge o la morale e che non abbia carattere filosofico o politico. L'organizzatore ha diritto di vietare la distribuzione e l'esposizione di mezzi pubblicitari che possano dare adito a contestazioni e a mettere al sicuro o far mettere al sicuro dalle autorità le scorte di tale materiale per tutta la durata della manifestazione (art. 52 comma 3 CO). I mezzi pubblicitari ottici, in movimento e acustici sono consentiti a condizione che non rechino disturbo al/ai vicino/i di stand, che non coprano con il loro rumore l'impianto di altoparlanti per gli annunci del padiglione e che non compromettano il normale svolgimento della fiera. In caso di violazioni di queste regole l'organizzatore può intervenire e pretendere delle modifiche.

### 17. Assicurazione degli espositori

L'assicurazione di persone e cose anche durante il trasporto verso e dalla fiera ed il montaggio/smottaggio dello stand spetta all'espositore.

### 18. Proprietà industriale

La protezione della proprietà industriale ed in particolare di invenzioni, disegni, modelli, marchi e contrassegni di origine e di qualità si orienta alle norme di legge in vigore in Svizzera. Non è prevista alcuna protezione specifica per la fiera.

### 19. Funzionamento degli stand alla fiera

Durante gli orari di apertura allo stand deve essere presente personale sufficiente che deve essere a disposizione dei visitatori. Non è consentito entrare negli stand di terzi durante gli orari di apertura della fiera senza l'autorizzazione del titolare dello stand.

### 20. Montaggio e organizzazione degli stand / Direttive tecniche

Per garantire una buona immagine globale l'organizzatore stabilisce delle direttive per il montaggio e l'organizzazione degli stand che prevedono anche istruzioni vincolanti. Tali direttive vengono comunicate agli espositori con le diret-

tive tecniche contenute nella brochure di servizio «Technik» (Tecnica). Tali direttive sono vincolanti per gli espositori e chi si occupa del montaggio degli stand. Bisogna considerare che la brochure viene inviata separatamente.

L'espositore e le ditte da esso incaricate sono tenuti al rispetto delle norme di diritto pubblico vigenti (ad es. quelle dei vigili del fuoco).

Tutto ciò che concerne la logistica all'interno dell'area della fiera (scarico incl. lo sdoganamento degli apparecchi tecnici ausiliari ed il trasporto fino allo stand) nonché le eventuali pratiche doganali (importazione temporanea risp. definitiva) compete esclusivamente agli spedizionieri che hanno un contratto con l'organizzatore.

### 21. Prestazioni tecniche / Installazioni / Responsabilità

L'organizzatore garantisce l'illuminazione generale, l'aerazione ed il riscaldamento risp. il condizionamento dei padiglioni.

Tutte le installazioni possono essere effettuate esclusivamente dall'organizzatore o da ditte da esso incaricate. All'interno dello stand l'espositore può incaricare ditte specializzate di effettuare delle installazioni, i nomi di tali ditte devono essere comunicate su richiesta all'organizzatore. L'organizzatore ha il diritto di controllare le installazioni effettuate ma non è tenuto a farlo.

Le installazioni delle utenze per acqua, elettricità, aria compressa e telecomunicazioni dei singoli stand, nonché tutti i consumi e gli altri servizi, verranno fatturati all'espositore (principale) separatamente. L'organizzatore ha il diritto di pretendere anticipi adeguati.

L'espositore risponde dei danni causati dalle installazioni. Le prese, i macchinari e gli apparecchi non ammessi, che violano le norme vigenti o il cui consumo sia superiore a quello comunicato possono essere rimossi a spese dell'espositore.

L'espositore risponde anche dei danni derivanti da prelievi incontrollati di energia.

L'organizzatore risponde delle perdite e dei danni derivanti da anomalie nella fornitura di energia solo in caso di intenzione illecita o colpa grave da parte dell'organizzatore (art. 100 comma 1 CO).

### 22. Smaltimento / Pulizia

Gli espositori e i loro incaricati devono provvedere direttamente allo smaltimento dei loro rifiuti/delle sostanze residue. L'organizzatore mette a disposizione nell'area della fiera contenitori per lo smaltimento dei rifiuti adeguati ed in numero sufficiente. I rifiuti speciali devono essere dichiarati all'organizzatore. L'espositore viene informato in merito alle possibilità di smaltimento nonché in merito all'ubicazione dei contenitori mediante la brochure di servizio «Technik» (Tecnica).

L'organizzatore provvede alla pulizia dell'area della fiera, dei padiglioni e dei corridoi. La pulizia degli stand spetta invece agli espositori e deve essere terminata prima dell'inizio della manifestazione. Se l'espositore non fa effettuare la pulizia da parte di personale proprio è consentito incaricare della pulizia solo ditte ammesse dall'organizzatore.

### 23. Sorveglianza

L'organizzatore provvede alla sorveglianza generale dei padiglioni della fiera e dell'area all'aperto durante il periodo di svolgimento della manifestazione. Durante il periodo di montaggio/smottaggio è presente solo una sorveglianza generale. Il controllo inizia il primo giorno di montaggio e termina l'ultimo giorno di smottaggio. L'organizzatore è autorizzato ad adottare le misure necessarie.

L'espositore si deve preoccupare autonomamente della sorveglianza del suo stand. Può eventualmente rivolgersi ad una società di sor-

veglianza indicata dall'organizzatore. Non è consentito incaricare società di sorveglianza non ammesse dall'organizzatore. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'organizzatore derivante dalla sorveglianza.

### 24. Potere di impartire istruzioni dell'organizzatore / Divieti

L'organizzatore ha il diritto di impartire istruzioni agli espositori durante il periodo di montaggio, di svolgimento della manifestazione e di smontaggio.

Non è consentito portare animali alla fiera, scattare fotografie o fare filmati.

L'organizzatore ha il diritto di far effettuare fotografie, disegni e riprese filmate dello svolgimento della fiera, degli edifici, degli stand e degli oggetti esposti e di utilizzare tale materiale per la pubblicità e per la pubblicazione su mezzi sia elettronici che cartacei, senza che gli espositori possano fare delle obiezioni. Ciò vale anche per le fotografie ed i filmati che i media realizzano direttamente con l'autorizzazione dell'organizzatore.

### 25. Riserve

Se costretto da ragioni non ad esso imputabili o per cause di forza maggiore, l'organizzatore ha il diritto di rinviare, abbreviare, prolungare chiudere in parte o totalmente o annullare completamente la fiera, tenendo presenti l'interesse degli espositori al suo svolgimento.

Se la fiera viene annullata completamente, all'espositore può essere chiesto un importo pari fino al 25% del prezzo di partecipazione a titolo di risarcimento dei costi. Importi più elevati potranno essere addebitati solo se l'espositore ha commissionato servizi aggiuntivi a pagamento.

In tutti gli altri casi restano dovuti l'intera tariffa di partecipazione e l'importo per gli eventuali servizi aggiuntivi.

### 26. Forma scritta / EDP / Prescrizione

Eventuali concessioni (accordi particolari) dell'organizzatore necessitano della conferma scritta da parte dell'organizzatore stesso.

Le comunicazioni dell'organizzatore che contengono l'indicazione che sono state stilate mediante strumenti informatici, non necessitano di alcuna ulteriore forma.

Eventuali pretese nei confronti dell'organizzatore devono essere fatte valere per iscritto entro 6 mesi dalla data di conclusione della fiera. Le pretese avanzate successivamente si intendono prescritte.

### 27. Diritto applicabile / Luogo di adempimento / Foro competente

Tutti i rapporti giuridici dell'espositore con l'organizzatore sono soggetti al diritto svizzero. Luogo di adempimento ed unico foro competente è Lucerna/Svizzera, sede della Health and Beauty Marketing Swiss GmbH.

Versione: aprile 2008

Health and Beauty Marketing Swiss GmbH  
Casella postale 6736  
Zinggtorstrasse 1A  
CH-6000 Lucerna 6  
Telefono: +41-(0)41 417 07 70  
Fax: +41-(0)41-417 07 71  
E-mail: info@health-and-beauty.ch  
www.health-and-beauty.ch  
www.beauty-fairs.ch